

COPIA

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO
Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 31.05.2011	OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2011 – DELIBERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA SUA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE. – PROPOSTA ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DALL'ANNO 2011.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 18.00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|----|--------------------|------------|
| 1) | LIETTA GIOVANNI | Presidente |
| 2) | CARDOLETTI CLAUDIO | Assessore |
| 3) | SCARSETTI STEFANO | Assessore |
| 4) | BONIFORTI SERGIO | Assessore |
| 5) | FERRINI LUIGI | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DI PIETRO NICOLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LIETTA GIOVANNI, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato:

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2011 – DELIBERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA SUA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE. - PROPOSTA ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DALL'ANNO 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge n. 133 del 06/08/2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (art. 23/bis – 27 - 38 – 46 - 58- 62- 67 – 71 – 73 – 76 – 77 – 77 bis (c.d. manovra finanziaria estiva) visto in particolare l'art. 77 bis comma 30 il quale così dispone:” Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedentemente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 conv. con modificazioni dalla legge n. 126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

VISTO il D.L. n. 185 del 29/11/2008 G.U. n. 280 del 29/11/2008 (art. 3 comma 1 ad oggetto:”Blocco e riduzione delle tariffe” il quale all'ultimo inciso dispone che per quanto riguarda i diritti , i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo)

VISTO l'art. 1 comma 123 della legge n. 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011) il quale così testualmente dispone:” Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2009 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (tarsu) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 23 del 2011, elimina di fatto il vincolo posto dal “blocco” con riferimento all'addizionale Irpef, ma a condizione che venga emanato il regolamento previsto dall'articolo 5 da adottarsi dal Governo nei 60 giorni e comunque entro il 7 giugno. In assenza di tale regolamento e spirati i sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto avvenuta il 7 aprile 2011, i Comuni potranno però adottare proprie delibere, rispettando in ogni caso le condizioni recate dallo stesso articolo 5. Tali condizioni, si ricorda, impongono per il biennio 2011-2012 che l'aliquota non superi lo 0,4%, che la misura dell'aumento annuale dell'aliquota non superi lo 0,2% e che limite complessivo di aumento del biennio non superi lo 0,4%.

SOTTOLINEATO che il Dipartimento delle Finanze del M.E.F. (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha emanato in data 2 maggio la risoluzione n. 1/DF nella quale viene chiarito che i Comuni sono autorizzati a deliberare l'Addizionale Comunale IRPEF dal 7 giugno e che le eventuali deliberazioni intervenute prima sono pubblicate sul sito delle Finanze con la dicitura “sospesa” e che le medesime non possono riprendere vigore dopo tale data (7 giugno) ma devono essere revocate per poi essere riapprovate ed in assenza di tale ulteriore atto deliberativo, il MEF procederà all'impugnativa per vizio di legittimità.

CONSIDERATO altresì che la Risoluzione ha puntualizzato inoltre la procedura da seguire nei diversi stadi di formazione e deliberazione del bilancio di previsione nei quali possono trovarsi le Amministrazioni comunali. Il punto di maggior rilievo consiste nel coordinamento tra le innovazioni relative allo sblocco delle aliquote dell'addizionale e la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), in base alla quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro tale termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. La Risoluzione n. 1, ribadisce su questo punto l'inderogabilità del principio della variazione della disciplina dei tributi comunali entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio, sottolineando il

carattere propedeutico al bilancio stesso delle deliberazioni riguardanti le entrate. Tuttavia, al fine di rendere effettiva la facoltà di manovra concessa dalla legge, in considerazione della "particolare tempistica" in cui si colloca l'innovazione recata dal decreto 23, la risoluzione stessa indica l'esigenza che i Comuni che, avendo già adottato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 alla data del 7 giugno, intendano istituire l'addizionale IRPEF o variarne l'aliquota – sempre nell'ambito dei limiti imposti dall'articolo 5 del decreto 23 – adottino " con la massima urgenza" una variazione al bilancio, nella quale dovranno essere riconsiderate le allocazioni delle entrate e delle spese corrispondenti, alla luce delle maggiori entrate provenienti dall'addizionale.

CONSIDERATO che questo ente sinora non ha mai applicato l'addizionale comunale all'IRPEF ed è intenzione di questa Amministrazione avvalersi della facoltà consentita dallo "sblocco" e procedere con la sua istituzione non appena possibile, ossia dalla data del 7 giugno 2011 e nella percentuale annua consentita per l'esercizio corrente dello 0,2%;

Visto il D.M. 17.12.2010 (proroga termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2011 e successivo differimento al 30 giugno 2011);

CONSIDERATO che questo Ente non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2011;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) Di proporre al consiglio comunale l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF avvalendosi della facoltà consentita dallo "sblocco" nella percentuale annua consentita per l'esercizio 2011 dello 0,2%;
- 2) Di incaricare il Responsabile del Servizio affinché provveda alla redazione della bozza del regolamento da sottoporre all'attenzione del consiglio comunale dopo la data del 7 giugno 2011 e prima dell'approvazione del bilancio esercizio 2011;
- 3) Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
- 4) Di dichiarare il presente atto con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano immediatamente eseguibile stante l'urgenza dello stesso.

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO TANIA GIANI**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché finanziaria del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO TANIA GIANI**

Vista la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

**IL SEGRETARIO
F.TO NICOLA DI PIETRO**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.TO LIETTA GIOVANNI**

**IL SEGRETARIO
F.TO NICOLA DI PIETRO**

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 07/06/2011 all'albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it per rimanervi per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i. e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Addì 07.06.2011

**IL SEGRETARIO
F.TO NICOLA DI PIETRO**

Copia conforme all'originale.

Addì 07.06.2011

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Addì 31.05.2011

IL SEGRETARIO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.